SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1513)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGANI Maurizio, SCLAVI, RIVA Dino e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1985

Norme per la circolazione su strada dei veicoli mezzi d'opera e complessi veicolari d'opera in regime di trasporto eccezionale e delle macchine operatrici eccedenti i limiti di peso e di dimensioni vigenti, operanti nell'edilizia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 febbraio 1982, n. 38, modificando le disposizioni del codice della strada, ha previsto un regime, in parte innovativo, per i trasporti eccezionali e per i veicoli eccezionali.

In particolare la « legge 38 » ha definito la categoria dei mezzi d'opera, individuandola puntualmente come veicoli che trasportano determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, e dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamento a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

La legge quindi ha evidenziato le caratteristiche peculiari del trasporto effettuato con i mezzi d'opera: breve raggio e rispettività nella giornata.

I trasporti eccezionali, invece, hanno caratteristiche del tutto diverse poichè trattasi sempre di trasporti non ripetitivi nella giornata, ma anzi discontinui nel tempo, a lungo raggio e eccedenti i limiti del codice della strada non solo per peso ma anche per dimensione. Nella fase attuativa della « legge 38 » i Dicasteri interessati hanno percepito che i mezzi d'opera non potevano essere soggetti alla medesima disciplina dei trasporti eccezionali propriamente detti, prevedendo per questi la corresponsione di un indennizzo convenzionale e annuale; peraltro ciò non è stato sufficiente a risolvere i problemi operativi del trasporto effettuato dai mezzi d'opera.

In effetti si è dovuto constatare che tale tipo di trasporto non può rientrare nella categoria dei trasporti eccezionali propriamente detti e il costringerli entro questo regime rende oltremodo difficile la loro gestione.

Da ciò è emersa la necessità di prevedere un regime *ad hoc* per i mezzi d'opera che, pur nel rispetto delle competenze e relati-

ve responsablità degli enti proprietari delle strade (il disegno di legge, infatti, conserva la previsione delle autorizzazioni da parte di questi enti), renda le procedure estremamente rapide e semplificate.

D'altra parte, il provvedimento tiene altresì conto di una eventuale eccessiva usura del manto stradale, prevedendo la esazione dell'indennizzo, ma in modo semplificato, con la proposta di una tassa fissa che viene corrisposta da tutti i mezzi d'opera annualmente e congiuntamente a quella di circolazione.

Passando alle singole disposizioni vediamo che con gli articoli 1 e 2 si è definito chiaramente il campo di applicazione, individuando anche tecnicamente i mezzi d'opera e le modalità d'impiego in modo tale da escludere un uso improprio di detti veicoli. Sempre a questo scopo l'articolo 3 precisa le condizioni per l'esercizio in conto proprio o conto di terzi del trasporto eccezionale con i mezzi d'opera.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di circolazione da parte degli enti competenti, che sono il compartimento ANAS di partenza e la regione di partenza.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di una sovrattassa, il cui pagamento deve essere provato con contrassegno da apporsi sul veicolo.

Infine gli articoli 9, 10 e 11 regolano la circolazione delle macchine operatrici, che già con decreto ministeriale erano state assimilate ai mezzi d'opera, prevedendo il pagamento di un diritto di transito da corrispondere agli enti proprietari delle strade.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Ambito di applicazione*)

Sono definiti trasporti eccezionali quelli effettuati da veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate ed aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

Per l'esercizio dei trasporti di cui all'articolo 1, numero 2), della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e successivi decreti di applicazione, i veicoli di cui al primo comma, classificati mezzi d'opera, dovranno essere dotati di carrozzerie specifiche per i trasporti della categoria II *ex* decreto ministeriale 7 dicembre 1979, ed avere caratteristiche tecniche rispondenti ai canoni di cui all'allegato tecnico dei veicoli della sopra citata categoria; possono essere inoltre abilitati al solo traino di rimorchi o semirimorchi, anche eccezionali per peso, appositamente costruiti per il trasporto esclusivo di macchine operatrici, costituenti, nell'insieme risultante, complesso veicolare d'opera.

Art. 2.

(*Modalità di impiego*)

L'impiego del mezzo d'opera in regime di eccezionalità è ammesso nell'ambito urbano e/o extraurbano per distanze a breve raggio, intendendo come tale la minore distanza di percorrenza per il reperimento, l'approvvigionamento e l'eventuale trasformazione dei materiali inerenti il ciclo produttivo dei cantieri di opere pubbliche, di edilizia civile ed industriale nonchè di forestazione.

Le condizioni di impiego potranno essere verificate dagli organi competenti al controllo su strada dall'esame del documento di

trasporto di cose in conto proprio, di cui all'articolo 39 della legge 6 giugno 1974, n. 298, o della lettera di vettura per il trasporto per conto di terzi, di cui all'articolo 56 della stessa legge 6 giugno 1974, n. 298.

La circolazione dei veicoli classificati mezzi d'opera in regime di eccezionalità è consentita, salvo specifica esigenza di sicurezza del traffico, senza scorta della polizia della strada, nel rispetto della segnaletica stradale, e senza corresponsione dell'indennizzo fino ad un peso complessivo lordo massimo non superiore a 56 tonnellate.

I veicoli mezzi d'opera in circolazione oltre il limite del peso legale non potranno superare la velocità di 40 chilometri orari e dovranno comunque essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla, le cui caratteristiche saranno conformi alle prescrizioni di cui all'allegato n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

Art. 3.

(*Condizioni di esercizio*)

L'esercizio di trasporti eccezionali nel settore dell'edilizia, in conto proprio o per conto di terzi, con i veicoli mezzi d'opera è in ogni caso subordinato al possesso di apposita licenza o autorizzazione speciale; il rilascio di queste resta subordinato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alla dimostrazione che l'attività economica svolta dal richiedente sia compatibile con l'impiego e l'utilizzo del veicolo o dei veicoli cui la licenza od autorizzazione speciale si riferisce.

Art. 4.

(*Enti proprietari competenti*)

L'autorizzazione per la circolazione dei mezzi d'opera e delle macchine operatrici, quando superano i limiti di peso prescritti dall'articolo 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15

giugno 1959, n. 393, e successive modifiche, deve essere richiesta agli enti proprietari di cui al quinto comma dell'articolo 10 del citato testo unico, e successive modifiche; questi saranno tenuti al relativo rilascio entro e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

(*Domanda di autorizzazione*)

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al compartimento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), o alla regione, di partenza e deve essere corredata da fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, dal quale risultino la qualifica di mezzo d'opera, i pesi massimi riconosciuti ammissibili e, nel caso di complessi veicolari, l'abbinamento della motrice con i rimorchi o semirimorchi come da specifica annotazione.

Art. 6.

(*Termine di validità e rinnovo dell'autorizzazione*)

L'autorizzazione ha la durata massima di un anno. Il rinnovo delle autorizzazioni, quando siano rimasti invariati il veicolo o complesso veicolare, si ottiene allegando alla domanda copia della precedente autorizzazione.

Art. 7.

(*Rilascio dell'autorizzazione*)

L'autorizzazione viene rilasciata dal compartimento ANAS di partenza per tutte le strade statali di sua competenza ed anche per l'intera rete nazionale. La regione di partenza rilascia l'autorizzazione per le reti provinciali e comunali comprese nel suo territorio e per quelle delle regioni a confine.

Le relative domande documentate dovranno essere inviate in copia agli altri compartimenti e regioni interessate.

Art. 8.

(*Sovrattassa di circolazione*)

Tutti i mezzi d'opera classificati come tali sulla carta di circolazione ed indipendentemente dalle condizioni di impiego in regime di trasporto eccezionale, devono pagare una sovrattassa annuale a favore dello Stato di entità pari a quella che viene corrisposta come tassa di circolazione. Il pagamento della sovrattassa viene provato da un contrassegno apposto sul veicolo.

Anche il rimorchio o il carrello, che con la motrice o con il trattore costituiscono un complesso veicolare d'opera, sono assoggettati alla sovrattassa di circolazione.

La tassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa automobilistica e con le modalità e nei termini per questa stabiliti.

Art. 9.

(*Macchine operatrici: ambito di applicazione e modalità di impiego*)

Le macchine operatrici circolanti su strada, atte e non atte al carico, semoventi e/o trainate, impiegate nella costruzione e/o manutenzione delle opere civili o delle infrastrutture stradali, per il ripristino del traffico, nonchè per altre attività imprenditoriali dell'edilizia, sono soggette alla disciplina della presente legge quando eccedono i limiti di sagoma di cui all'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed i limiti di peso di cui all'articolo 69 del testo unico medesimo.

La circolazione di dette macchine, in qualunque assetto di peso e di dimensioni, è condizionata alla massima velocità di 40 chilometri orari se gommate e di 15 chilometri orari se cingolate ed alla dotazione degli apparati di segnalazione, illuminazione ed ingombro prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10.

(*Circolazione in regime di eccezionalità*)

Per la circolazione delle macchine operatrici sulla rete viaria statale, provinciale, comunale ed autostradale oltre i limiti di peso, è fatto obbligo del versamento di un diritto di transito.

Art. 11.

(*Diritto di transito*)

Il diritto di transito, di ammontare annuo pari a lire 200.000, potrà essere corrisposto oltre che annualmente, anche in due *tranches* semestrali a favore degli enti proprietari delle strade su apposito conto corrente postale.

L'autorizzazione per la circolazione delle macchine operatrici che superano i limiti di peso e/o di dimensioni, di cui al primo comma dell'articolo 9, dovrà essere richiesta agli enti proprietari della strada di cui all'articolo 10 del richiamato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, mediante apposita domanda corredata da fotocopia della carta di circolazione della macchina e della ricevuta del versamento del diritto di transito.

L'autorizzazione sarà rilasciata per la durata massima di un anno.